

funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze

e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di

ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo

direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storiche, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento

delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantona-

menti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti

sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

(A.C. 1984 — Sezione 9)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Servizi dei beni culturali).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantag-

giosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dallo Statuto dell'*International Council of Museums*. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(*Servizi dei beni culturali*).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

26. 1 (ex 24. 5.) Grignaffini, Morgando, Pennacchi.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

26. 2 (ex *24. 23., *24. 12. e *24. 39.) Lumia, Bandoli, Bielli, Boato, Bolognesi, Bulgarelli, Calzolaio, Cento, Cima, Deiana, Lion, Mantovani, Pecoscano Scanio, Realacci, Rocchi, Russo Spena, Valpiana, Zanella, Grignaffini, Gambale, Chiaromonte, Carli, Colasio.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

26. 3 (ex 24. 19.) Pistone, Rizzo.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

26. 34. (ex 24. 26.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Ve rdi-L'Ulivo.

26. 4 (ex 24. 31.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

26. 5 (ex 24. 47.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) è fatto divieto di concedere a soggetti privati la gestione totale o parziale dei servizi concernenti la fruizione pub-

blica dei beni culturali e la valorizzazione degli stessi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

26. 6 (ex 24. 21.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) è fatto divieto di concedere a soggetti privati la gestione totale o parziale dei servizi concernenti la fruizione pubblica dei beni culturali e la valorizzazione degli stessi.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

26. 7 (ex 24. 46.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) concedere a soggetti privati la gestione di servizi concernenti la fruizione pubblica dei beni culturali non compresi negli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

26. 8 (ex 24. 20.) Pistone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) concedere a soggetti privati o pubblici la gestione di uno o più servizi concernenti la fruizione pubblica di beni culturali, garantendo comunque l'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione da parte degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali. Con regolamento emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità, i criteri e le garanzie, nonché il

canone da corrispondere allo Stato e i termini di durata, comunque non superiore a dieci anni, della convenzione. L'oggetto della convenzione è determinato secondo criteri tali da assicurare l'equilibrio fra l'economicità per il concessionario e lo svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione, anche di beni in stato di degrado o di abbandono. Il Ministro per i beni e le attività culturali controlla il rispetto delle modalità di gestione e dichiara la revoca della concessione nelle ipotesi di violazione degli obblighi scaturiti dalla convenzione o derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali. La convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione della concessione per qualsiasi causa, i beni culturali oggetto della convenzione stessa ritornino nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3

26. 9. (ex 24. 34.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) concedere a soggetti privati o pubblici la gestione di uno o più servizi concernenti la fruizione pubblica e la valorizzazione di beni culturali. Con regolamento emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità, i criteri e le garanzie, nonché il canone da corrispondere allo Stato e i termini di durata, comunque non superiore a dieci anni, della convenzione. L'oggetto della convenzione è determinato secondo criteri tali

da assicurare equilibrio fra l'economicità per il concessionario e lo svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione, anche di beni in stato di degrado o di abbandono. Il Ministro per i beni e le attività culturali controlla il rispetto delle modalità di gestione e dichiara la revoca della concessione nelle ipotesi di violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione o derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali. La convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione della concessione stessa per qualsiasi causa, i beni culturali oggetto della convenzione stessa ritornino nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 3

26. 10 (ex 24. 33.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« b-bis) concedere a soggetti privati la gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i criteri che individuano in modo inequivocabile i beni culturali oggetto della concessione e le norme per garantirne la tutela da parte degli organi costituzionalmente competenti; i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a quattro anni e

del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della vigilanza, della custodia, della manutenzione dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura del 100 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione della concessione stessa per qualsiasi causa, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3

26. 11 (ex 24. 35.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« b-bis) concedere a soggetti privati la gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i criteri che individuano in modo inequivocabile i beni culturali oggetto della concessione e le norme per garantirne la tutela da parte degli organi costituzionalmente competenti; i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a quattro anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della vigilanza, della custodia, della manutenzione dei beni culturali oggetto della concessione e

da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura del 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che all'atto della cessazione della concessione stessa per qualsiasi causa, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

26. 12 (ex 24. 36.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, capoverso, premettere le parole: riservando allo Stato la direzione scientifica,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 13 (ex 24. 2.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Al comma 1, capoverso, al primo periodo, dopo le parole: diversi da quelli statali, *aggiungere le seguenti:* , qualora risulti finanziariamente conveniente, accertate le condizioni tecnico scientifiche attraverso la valutazione del Consiglio nazionale per i beni culturali, e sia verificata la mancanza di risorse umane e finanziarie dell'amministrazione,.

26. 32. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: diversi da quelli statali, *aggiungere le seguenti:* , anche costituenti società cooperative, associazioni, fondazioni, nonché società o consorzi a parte-

cipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in possesso di adeguata formazione culturale e professionale,.

26. 14 (ex 24. 32.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: valorizzazione del patrimonio artistico *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione di archivi e biblioteche,

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 31. (vedi 24. 18.) Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; una quota del dieci per cento delle concessioni è riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge n. 381 del 1991.

26. 30. Battaglia.

Al comma 1, capoverso, sostituire il quarto periodo con il seguente: Lo stesso regolamento deve altresì fissare: *a)* i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabili per ulteriori due anni qualora il servizio, ad insindacabile giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, sia stato reso nei modi adeguati, ferma restando la facoltà del Ministero di revocare in qualunque momento e con decorrenza immediata la concessione di gestione qualora si ravvisino irregolarità nel trattamento economico degli addetti, nelle condizioni di conservazione dei beni, nel servizio offerto al pubblico o in qualsivoglia altro aspetto regolato da leggi o regolamenti; *b)* il canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione. Per favorire la valorizzazione dei siti e dei beni meno conosciuti, è considerata elemento di preferenza, all'atto della valutazione delle offerte, l'elaborazione, da parte dei soggetti concorrenti al bando di gara, di progetti di gestione integrata di « reti »

di musei o di siti culturali, nei quali, accanto ad un sito o museo di maggiore rilevanza, dovranno essere presenti almeno altri due cosiddetti « minori ».

26. 15. (vedi 24. 49.) Grignaffini, Gambale, Chiaromonte, Carli, Colasio.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni *con le seguenti:* degli appalti delle concessioni per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a otto, in relazione all'entità degli investimenti a carico dell'aggiudicatario,.

26. 16. (ex 24. 8.) Tocci.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a cinque anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni, rinnovabili per ulteriori due anni qualora il servizio, ad insindacabile giudizio del Ministero, sia stato reso nei modi adeguati, ferma restando la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di revocare in qualunque momento e con decorrenza immediata la concessione qualora si ravvisino irregolarità nel trattamento economico degli addetti, nelle condizioni di conservazione dei beni, nel servizio offerto al pubblico o in qualsivoglia altro aspetto regolato dalla legge o dal regolamento,.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 17 (ex 24. 14.) Grignaffini, Chiaromonte, Carli.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a cinque anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

26. 18 (ex 24. 22.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a cinque anni, *con le seguenti:* non superiore a tre anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

26. 19 (ex 24. 45.) Russo Spina, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: stabilita *aggiungere la seguente:* eventualmente.

26. 20 (vedi 24. 9.) Tocci, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: anticipatamente *aggiungere le seguenti:* , per ogni annualità,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: disponibilità di quest'ultimo *con le seguenti:* piena disponibilità di quest'ultimo. Il regolamento definisce le modalità di pagamento dell'eventuale quota variabile connessa ai risultati di gestione concordati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

26. 22 (vedi 24. 3.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: di almeno il 50 per cento *con le seguenti:* massima del 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 21 (ex 24. 10.) Tocci, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure concorsuali vengono predisposte, condotte e aggiudicate, per i beni statali, dalle soprintendenze competenti.

26. 23 (ex 24. 11.) Tocci, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per favorire la valorizzazione e gestione culturale di siti e beni meno conosciuti, sarà considerata elemento di preferenza l'elaborazione, da parte dei soggetti concorrenti, di proposte di gestione di «reti» di musei o di siti culturali costituenti un articolato «sistema museale diffuso», nel quale, accanto ad un sito o museo di maggiore rilevanza, dovranno essere presenti almeno altri due cosiddetti «minori».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 24 (ex 24. 4.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra, Rocchi, Duilio.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per favorire la valorizzazione di siti e beni meno conosciuti, sarà considerata elemento di preferenza, all'atto della valutazione delle offerte, l'elaborazione, da parte dei soggetti concorrenti al bando di gara, di progetti di gestione integrata di «reti» di musei o di siti culturali, nei quali, accanto ad un sito o museo di maggiore rilevanza, dovranno essere presenti almeno altri due cosiddetti «minori».

26. 25. (ex 24. 15.) Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti «minori» collocati in centri urbani con popolazione uguale o inferiore a

30 mila abitanti, verrà considerato titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.

26. 33. Pacini, Garagnani, Chiaromonte.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Ai soggetti privati di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, articolo 10, comma 1, lettera *b*-bis), aggiunta dal comma 1 del presente articolo, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto il medesimo beneficio contributivo previsto dall'articolo 37, con durata di cinque anni a partire dalla data di concessione ed effetti immediatamente estensivi in caso di cessazione della stessa.

3. L'efficacia della misura di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione rilasciata e ai vincoli eventualmente posti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 26. (ex 24. 48.) Tuccillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dopo il completamento della procedura di trasferimento alle regioni della gestione dei musei e di altri beni culturali di proprietà dello Stato, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 27 (ex 24. 16.) Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.